Sentenza della Corte del 14 giugno 1967 [1]

Massime

1. *Atti di un'istituzione — Decisione dell'Alta Autorità — Motivazione — Criteri*
   (Trattato C.E.C.A., art. 15)

2. *Consorzi — Perequazione in materia di rottame — Risorse proprie di rottame — Nozione*
   (Trattato C.E.C.A., art. 53)

3. *Spese — Compensazione — Motivo eccezionale*
   (Regolamento di procedura, art. 69, paragrafo 2)

1. La motivazione della decisione deve contenere i punti essenziali del ragionamento dell'Alta Autorità in modo da consentire alla Corte, e a chiunque vi abbia interesse, il controllo sulla corretta applicazione delle norme.

   Vedi la massima n. 1 della sentenza 36-64, Raccolta, vol. XI, pag. 408.

2. È di risorse proprie il rottame che non è stato acquistato a titolo oneroso e che viene riutilizzato dall'impresa per conto della quale è stata svolta l'attività produttiva nel cui corso esso è stato recuperato.

   Vedi la massima n. 1 della sentenza 50-65, Raccolta, vol. XII, pag. 202.

3. Se il ricorso è stato proposto a causa della cattiva redazione, imputabile alla convenuta, di un atto, ciò costituisce un motivo eccezionale per compensare le spese.

   Vedi la massima n. 3 della sentenza 14-63, Raccolta, vol. IX, pag. 707.

Nella causa 26-66 promossa dal

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN N.V.,

con sede in Ijmuiden (Velsen),

1 — Lingua processuale : l'olandese.

rappresentata dal sig. P.R. Bentz van den Berg, membro del Consiglio d'amministrazione,

con l'avv. J. Mertens de Wilmars, del Foro di Anversa,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 6, rue Willy Goergen,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Bastiaan van der Esch, in qualità di agente,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'annullamento della decisione 20 luglio 1966 con cui l'Alta Autorità ha ingiunto alla ricorrente di versare 589 912,42 fiorini di contributi di perequazione sul rottame importato,

LA CORTE,

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,
A. Trabucchi (relatore) e R. Monaco, presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. M. Donner, R. Lecourt e W. Strauß, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

La somma in contestazione corrisponde all'acciaio consegnato alla società Breedband o al Nederlands Verkoopkantoor voor Walserijprodukten (N.V.W.) per essere trasformato in coils per conto terzi. Detta trasformazione implica due successive

operazioni : la laminazione dei lingotti in bramme, indi la laminazione di queste in coils.

La Breedband effettua unicamente la seconda operazione, mentre la prima viene eseguita dalla ricorrente. I contratti stipulati dalla Breedband o dall'N.V.W. con le imprese committenti prevedono che il rottame di caduta diviene proprietà della Breedband o dell'N.V.W., contro pagamento del prezzo del giorno sul mercato interno olandese, ovvero che esso viene acquistato al prezzo corrente sul mercato europeo. Il rottame di caduta ottenuto dalla ricorrente nel corso della trasformazione dei lingotti è stato da essa riutilizzato. I contributi di cui è causa, imposti con decisione 20 luglio 1966, riguardano quest'ultimo rottame.

Il presente ricorso è diretto contro detta decisione, che considera tale rottame come rottame d'acquisto.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia :

« annullare la decisione 20 luglio 1966, inviata alla ricorrente con lettera 1° agosto 1966, pervenutale il 3 agosto 1966;
darle atto dell'offerta di provare i suoi assunti con ogni mezzo ammesso;
condannare in ogni caso l'Alta Autorità alle spese. »

La *convenuta* ha concluso che la Corte voglia :

« respingere il ricorso della Hoogovens diretto contro la decisione individuale 20 luglio 1966 di cui essa è destinataria;
porre le spese a carico della ricorrente. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono riassumere come segue :

A — *Sulla ricevibilità*

La convenuta non contesta la ricevibilità del ricorso.

B — *Nel merito*

A sostegno della sua azione la ricorrente deduce i mezzi di violazione di forme essenziali e di violazione del trattato e delle decisioni di base relative al consorzio di perequazione.

1. Il mezzo di violazione di forme essenziali

La *ricorrente* sostiene che la decisione impugnata non specifica i contratti di laminazione per conto terzi conclusi dalla Breedband

o dall'N.V.W. La decisione non fornisce inoltre alcun elemento circa le clausole contrattuali in forza delle quali la proprietà del rottame sarebbe stata trasferita alla Hoogovens. Precisazioni in proposito sarebbero necessarie per far comprendere il ragionamento dell'Alta Autorità relativo al trasferimento di proprietà di cui essa sostiene che il rottame sia stato oggetto.

Mancherebbe del pari qualsiasi precisazione circa l'assunto che la decisione non costituisce una discriminazione nei confronti della ricorrente, rispetto ad altre categorie di rottame proveniente da prodotti fabbricati da terzi ed esente dalla perequazione.

La *convenuta* ribatte che nella decisione non era necessario specificare i contratti di laminazione per conto di cui è causa, posto che la stessa ricorrente, nella lettera 20 dicembre 1963, li aveva comunicati all'Alta Autorità. Non era nemmeno indispensabile fornire precisazioni circa le clausole contrattuali relative al rottame in contestazione, circa la persona del venditore, ecc., posto che l'elemento decisivo per l'imposizione dei contributi di perequazione è che la ricorrente ha conservato il rottame nei propri stabilimenti solo a titolo oneroso. L'obbligo di versare i contributi deriva da questo semplice fatto. La decisione non doveva quindi occuparsi di altri fatti irrilevanti.

La *ricorrente* replica che nel controricorso sono stati dedotti motivi del tutto nuovi, e precisamente :

a) Il rottame litigioso è rottame di gruppo;

b) Fra Hoogovens e Breedband sussiste un rapporto di laminazione per conto terzi sul quale si baserebbe al tempo stesso il motivo precedente.

Detti motivi, anche ammettendo che siano fondati, avrebbero dovuto figurare nella decisione impugnata.

L'erroneità della motivazione della decisione impugnata risulterebbe pure dal fatto che l'Alta Autorità, nel controricorso, ha contraddetto la tesi che si desume da detta motivazione, tesi secondo la quale può essere considerato come risorse proprie solo il rottame proveniente da acciaio di propria produzione.

La *convenuta* oppone che tutti gli argomenti che essa ha fatto valere in giudizio sono conformi alla motivazione originale, anche se servono a controbattere nuovi assunti della ricorrente. Essa contesta inoltre di aver mutato opinione : si tratterebbe semplicemente della rettifica di un'interpretazione erronea data dalla ricorrente a un passo della decisione impugnata.

2. Il mezzo di violazione delle decisioni di base relative al consorzio di perequazione

Alla base dei vari argomenti svolti dalle due parti a proposito di questo mezzo, vi è un contrasto fondamentale sulla rilevanza, agli effetti della definizione del concetto di risorse proprie, del

fatto che il laminatore per conto riutilizzi il rottame di caduta. La *ricorrente* sostiene che questo rottame deve essere esente da contributi in quanto costituisce risorse proprie, ed espone in particolare i seguenti argomenti :

a) Il termine risorse proprie riguarda essenzialmente il rottame che costituisce il prodotto reale della propria attività, il risultato del proprio lavoro, in conformità alla sentenza Espérance-Longdoz.

L'organizzazione della Hoogovens sarebbe atta a consentire, mediante il reimpiego nel suo processo produttivo del rottame che essa ha prodotto, un miglioramento dei rendimenti nel senso della sentenza 32 e 33-58 (SNUPAT).

Dal punto di vista economico, l'impiego da parte della ricorrente del rottame di cui trattasi sarebbe infatti identico all'impiego di rottame proveniente dalla laminazione di acciaio prodotto o acquistato dall'impresa utilizzatrice. Secondo la convenuta, l'acquisto del rottame proveniente dalla laminazione sarebbe identico nei due casi dal punto di vista giuridico. L'Alta Autorità pretende infatti che, quando un'impresa acquista i lingotti d'acciaio per laminarli, il prezzo d'acquisto comprende quello del rottame che sarà recuperato nel corso della lavorazione. Ora, ciò significherebbe che, anche nel caso in cui la ricorrente recupera del rottame nel trasformare l'acciaio acquistato, l'Alta Autorità ritiene che la destinazione di detto rottame sia disciplinata contrattualmente da un accordo tacito relativo al trasferimento, a titolo oneroso, del rottame che sarà recuperato.

Data l'identità di questa tesi rispetto a quella sostenuta dalla convenuta a proposito del rottame di cui trattasi, sarebbe illogico riservare ai due casi una sorte diversa.

b) L'importanza degli aspetti tecnici ed economici propri della situazione del rottame di cui trattasi non può essere diminuita dall'esistenza di vincoli contrattuali di diritto privato, cui la giurisprudenza della Corte non annette valore decisivo nell'ambito del sistema di perequazione.

I rapporti di diritto privato sarebbero determinanti in materia solo se non esistesse l'organizzazione della produzione che consente di individuare le « risorse proprie ». Quando per contro, come nella fattispecie, tale organizzazione esiste, essa costituisce l'unico elemento di cui si deve tener conto per determinare la natura del rottame, e i rapporti di diritto privato non possono in tal caso trasformare le risorse proprie in rottame d'acquisto.

c) In ogni caso, anche ammettendo che i rapporti di diritto privato possano avere nella fattispecie importanza decisiva, il rottame di cui trattasi non può essere considerato come rottame d'acquisto. Esso non avrebbe infatti potuto costituire oggetto di rapporti giuridici, e quindi di atti di disposizione, prima di essere prodotto. Ora, fin dal momento in cui è stato prodotto,

esso è stato di proprietà della Hoogovens e lo è rimasto fino alla sua riutilizzazione da parte di questa. Di conseguenza, l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui il rottame di cui trattasi è stato ceduto alla Hoogovens, è in contrasto sia coi fatti sia col diritto.

La ricorrente sostiene inoltre che il laminatore per conto terzi esercita la propria attività, e quindi recupera rottame nel corso della laminazione, per proprio conto ed a proprio rischio, posto che il prezzo di laminazione è fissato in anticipo e non può quindi tener conto di eventuali mutamenti nell'ammontare delle spese previste.

La *convenuta* ribatte che detti aspetti tecnici ed economici vanno considerati nel contesto dei rapporti giuridici in atto al momento della produzione del rottame e riguardanti, in ispecie, l'attività da cui esso deriva, come pure il modo d'acquisto da parte del laminatore. Ora, la ricorrente può evitare la restituzione ai committenti del rottame recuperato nella laminazione solo grazie ad un accordo, espresso o tacito, e mediante il pagamento di un prezzo. Ciò è sufficiente a far considerare il rottame di cui trattasi come rottame d'acquisto.

La convenuta sostiene inoltre che :

a) La funzione economica interna del reimpiego del rottame nel ciclo produttivo non è il solo aspetto da considerare per stabilire se il rottame costituisca risorse proprie o sia rottame d'acquisto. La ratio legis dell'esenzione del rottame è stata ravvisata dalla Corte nella necessità di evitare una nuova imposizione del rottame proveniente da altre cadute, per le quali lo stesso utilizzatore ha già pagato una volta i contributi.

È logico che il rottame recuperato nel trasformare i lingotti acquistati sia esente dai contributi, giacché il prezzo d'acquisto dei lingotti comprende il prezzo del rottame impiegato per produrli, più i contributi di perequazione. Non sarebbe quindi equo colpire nuovamente il rottame recuperato dall'acquirente dei lingotti. Per contro, il prezzo pattuito per la laminazione per conto terzi non dipende normalmente dal costo dei lingotti da laminare; i contributi di perequazione non vengono quindi normalmente riversati sui laminatori per conto terzi, di guisa che vi è una netta differenza tra la trasformazione dei lingotti d'acciaio acquistati e la laminazione per conto terzi.

In altri termini, ai fini dell'esenzione è essenziale che la nozione di rendimento riguardi il rottame sul quale i contributi sono già stati pagati una volta. Il criterio industriale del recupero del rottame negli impianti dell'utilizzatore non può prevalere su questa ratio legis, che ha peso decisivo nell'esenzione delle risorse proprie.

b) La circostanza che la Corte ha escluso che i rapporti di diritto privato siano atti a modificare la « situazione effettiva »

del rottame, non significa che tutti i rapporti di diritto privato siano irrilevanti ai fini di tale situazione effettiva. Escludendo che, in determinati casi, i rapporti di diritto privato abbiano peso decisivo, la Corte ha voluto unicamente evitare che i contribuenti possano, mediante accorgimenti giuridici, sottrarsi ai loro obblighi.

Non bisogna poi dimenticare che, nel sistema di perequazione, la nozione di « acquisto » costituisce la regola e la nozione di « risorse proprie » l'eccezione. Non è quindi possibile restringere la nozione di rottame d'acquisto ai soli casi in cui manca qualsiasi caratteristica delle risorse proprie.

c) La circostanza che il rottame di cui trattasi non esisteva al momento della stipulazione dei contratti di laminazione per conto non osta a che esso abbia potuto costituire l'oggetto di un atto giuridico di disposizione di un bene futuro.

La convenuta rileva inoltre che la ricorrente ha usato l'espressione « per conto proprio » in un senso completamente diverso da quello attribuitole dalla Corte. In realtà, una volta stabilito il prezzo, il laminatore per conto terzi esercita la propria attività per conto del committente.

La *ricorrente* replica di non aver pagato il rottame e che questo non ha costituito oggetto di alcun indennizzo da parte sua « nell'ambito dei rapporti contrattuali cui allude l'Alta Autorità ». Essa contesta in particolare di aver stipulato un contratto di laminazione per conto terzi con la Breedband e di aver partecipato ai contratti di laminazione per conto stipulati dalla Breedband o dall'N.V.W. con terzi. Spetterebbe alla convenuta fornire la prova contraria.

Secondo la *convenuta*, non sarebbe invece necessaria alcuna prova per poter considerare il rottame di cui trattasi come rottame acquistato dalla Hoogovens, posto che gli ispettori dell'Alta Autorità, in occasione della verifica dei rapporti contabili tra la Hoogovens e la Breedband, hanno accertato che detto rottame è stato registrato a credito della seconda. La convenuta rileva che la ricorrente non ha mai contestato l'esistenza di detta registrazione. Ora, questo fatto sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza e la sostanza dell'accordo in forza del quale il rottame è rimasto presso la Hoogovens. Questa del resto, nella lettera inviata all'Alta Autorità il 25 aprile 1966, aveva parlato di « rapporti giuridici già in atto e di legami contrattuali con altre imprese ».

La convenuta sostiene inoltre che, tanto se si ammette che il rottame è rimasto presso la Hoogovens in forza di un accordo con la Breedband o con l'N.V.W., quanto se la partecipazione della Hoogovens all'esecuzione di contratti di laminazione per conto terzi conclusi dalla Breedband e dall'N.V.W. con dei terzi può essere considerata come un atto di adesione successiva

della ricorrente ai contratti stessi, il rottame è comunque rottame d'acquisto, giacché l'identità del venditore non ha in proposito importanza decisiva. Lo stesso ragionamento si può fare per determinare il momento in cui la ricorrente ha acquistato il rottame.

La *ricorrente*, richiamandosi al diverso trattamento riservato dalla convenuta a situazioni economicamente e tecnicamente identiche, fa carico all'Alta Autorità di considerare come decisivi, per determinare quali siano le risorse proprie, i rapporti giuridici di diritto privato e, in ispecie, il regime di proprietà del rottame derivante da detti rapporti giuridici di diritto privato.

La *convenuta* ribatte che il rottame proveniente da acciaio acquistato o prodotto direttamente è considerato risorse proprie, non già perché vi sia un rapporto di proprietà per quanto riguarda l'acciaio, bensì perché, in base ai principi del sistema di perequazione, non vi è alcun motivo di non considerarlo come tale.

Così pure, il rottame proveniente dalla laminazione per conto è colpito, non già perché venga presa in considerazione la proprietà dell'acciaio, ma perché esso resta, a titolo oneroso, presso gli impianti del laminatore per conto.

La *ricorrente* si duole inoltre che la decisione impugnata non abbia menzionato la decisione dell'U.C.C.R. in data 9 dicembre 1957, dalla quale risulterebbe che il rottame proveniente dalla laminazione per conto è esente dai contributi di perequazione in quanto costituisce risorse proprie dei laminatori. Se questi hanno convenuto con i committenti di conservare il rottame proveniente dalla loro attività, i committenti non possono far valere il diritto di cui all'articolo 4 della decisione di base 2-57. In contrasto quindi con detta decisione, l'Alta Autorità sostiene che il rottame proveniente dalla laminazione per conto è tassabile ed autorizza i committenti a dedurne il valore dai contributi di perequazione che si devono versare sul rottame d'acquisto a norma dell'articolo 4 della decisione di base 2-57. Ciò significa concedere un'esenzione ai committenti, benché essi non abbiano prodotto né riutilizzato il rottame, mentre il laminatore per conto, pur soddisfacendo interamente le due condizioni poste per l'esenzione dai contributi di perequazione, cioè produrre il rottame e riutilizzarlo nella propria impresa, è sottoposto all'onere. Ciò è incompatibile col sistema di perequazione.

La *convenuta* ribatte che le norme emanate dall'U.C.C.R. sono state stabilite esclusivamente per il caso in cui dei contratti di laminazione per conto terzi siano intervenuti fra due imprese consumatrici di rottame, onde consentire loro di far concordare le loro dichiarazioni con i loro accordi in materia di rottame.

Nella fattispecie, i contratti di laminazione per conto terzi non imponevano al committente l'obbligo di versare i contributi. Posto che né la Breedband né l'N.V.W. dovevano fare dichiara-

zioni all'U.C.C.R., non vi era motivo di applicare dette decisioni.

La *ricorrente* replica che la disciplina in questione non menziona affatto le imprese consumatrici di rottame; inoltre, se fosse fondata la tesi dell'Alta Autorità, secondo la quale tra la ricorrente e la Breedband sarebbe stato stipulato un contratto di laminazione per conto, l'applicazione di detta disciplina avrebbe come effetto l'esenzione del rottame da qualsiasi contributo.

La ricorrente sostiene inoltre che non spetta alle imprese, ma all'Alta Autorità ed agli organismi da questa dipendenti, il determinare di volta in volta la situazione dell'impresa nei confronti del consorzio di perequazione. Altrimenti si farebbero dipendere dai rapporti di diritto privato, non solo la tassabilità, ma anche l'esenzione.

La *convenuta* oppone che le norme dell'U.C.C.R. relative alle dichiarazioni del rottame proveniente dalla laminazione per conto terzi, sono per loro natura applicabili solo alle imprese utilizzatrici di rottame, e che l'esonero viene concesso ai laminatori per conto terzi unicamente se il committente rinunzia al diritto di dedurre dal proprio imponibile le partite cedute al laminatore. Non è affatto anormale concedere a due imprese tassabili la facoltà di stabilire quale di esse pagherà i contributi. La sola cosa essenziale, secondo la convenuta, è impedire che la minima quantità di rottame d'acquisto sfugga ai contributi.

Nella replica, la *ricorrente* fa carico alla convenuta di aver sostenuto, nel controricorso, che il rottame di cui trattasi fa parte del « rottame di gruppo » della Breedband.

La *convenuta* ribatte di essersi limitata a mettere in dubbio la tesi contraria della Hoogovens; questa avrebbe infatti potuto agire in qualità di sub-contraente della Breedband, cioè di fatto come laminatore per conto di questa. Tuttavia, di fronte ad un atto assimilabile ad un acquisto, questo aspetto avrebbe un'importanza del tutto secondaria.

3. Il mezzo di violazione degli articoli 3 *b*, *c*, *d*; 4 *b* e 5 del trattato

La *ricorrente* assume che la decisione impugnata viola, a danno della Hoogovens, il principio dell'uguale accesso alle fonti produttive e non è diretta né ad ottenere i prezzi più bassi, né al mantenimento di condizioni che stimolino le imprese a sviluppare e migliorare la loro capacità produttiva.

A sostegno di questo mezzo la ricorrente svolge argomenti analoghi a quelli esposti a proposito del mezzo precedente.

La decisione impugnata avrebbe effetti discriminatori in quanto tratterebbe arbitrariamente in modo diverso il rottame proveniente dalla trasformazione, presso un'impresa, dei prodotti che questa ha acquistato da terzi, rispetto al rottame proveniente da analoghi prodotti che un'impresa trasforma per conto di terzi.

Le differenze nella situazione giuridica, economica ed industriale delle imprese che lavorano l'acciaio acquistato, rispetto a quelle che lavorano l'acciaio per conto terzi, non avrebbero alcun rilievo per quanto riguarda la posizione di queste ultime di fronte ai contributi di perequazione eventualmente gravanti sul rottame che esse recuperano.

Se il rottame di cui trattasi fosse reso al committente della laminazione per conto, l'Alta Autorità lo considererebbe esente da contributi, benché in tale ipotesi, contrariamente alla fattispecie, il reimpiego del rottame recuperato presso un'impresa diversa non possa essere considerato come una misura di economia interna atta a giustificare l'esenzione. Questa circostanza metterebbe in rilievo il carattere discriminatorio della posizione assunta dall'Alta Autorità.

Gli effetti discriminatori di detta posizione sarebbero posti in evidenza pure dal fatto che, nell'esempio sopra menzionato, l'Alta Autorità esonera dai contributi del rottame che non differisce sostanzialmente dal rottame detto di gruppo e da quello trasferito in forza di una riserva di proprietà. In questi due casi, infatti, il rottame viene prodotto e riutilizzato presso due imprese diverse, e non vi sarebbe quindi alcuna misura di economia interna ad un'impresa.

La *convenuta* rileva che, per quanto riguarda il diverso trattamento riservato al rottame restituito al committente, rispetto a quello riutilizzato dal laminatore per conto, ampi chiarimenti sono stati forniti a proposito del mezzo di violazione delle decisioni di base.

Quando si tratta di rottame di gruppo, la laminazione non può essere considerata come un'attività produttiva dell'acciaieria appartenente al gruppo, giacché il programma di laminazione viene stabilito dalla direzione del laminatoio e non da quella dell'acciaieria.

Quanto al rottame restituito in forza di una riserva di proprietà, esso è stato recuperato nel corso di operazioni di laminazione interamente sottratte al potere di decisione del produttore dei blumi o dei lingotti. Ciò giustificherebbe il diverso trattamento, criticato dalla ricorrente, di detto rottame rispetto a quello restituito al committente.

La *ricorrente* replica che il caso del rottame di gruppo e di quello restituito in forza di una clausola di riserva della proprietà è identico a quello del rottame reso al committente in quanto, proprio perché si tratta di laminazione per conto, il produttore dei lingotti può ancora esercitare il potere di decisione, nel processo di laminazione da cui deriva il rottame, soltanto se si tratta o della vendita d'acciaio con riserva di proprietà del rottame, o di rottame di gruppo. A proposito di quest'ultimo, la ricorrente assume che il programma di laminazione non viene stabilito

dalla direzione del laminatoio, bensì da un organo che coordina il programma dell'acciaieria e quello del laminatoio.

La *convenuta* oppone, a proposito del rottame da laminazione per conto restituito al committente, che questi non paga il controvalore del rottame; al contrario, l'impresa che fornisce dei lingotti d'acciaio in base a un contratto che prevede la riserva di proprietà del rottame paga il controvalore del rottame restituito. Questa differenza che, nell'ambito del sistema di perequazione, sarebbe sufficiente a giustificare il diverso trattamento, è accentuata dal fatto che, in caso di vendita di lingotti con riserva di proprietà sul rottame, l'acquirente dei lingotti può organizzare la produzione a suo piacimento, mentre in caso di laminazione per conto, le operazioni di laminazione sono determinate dal contratto.

Quanto al rottame di gruppo, la convenuta rileva che, nell'ambito dei rapporti di gruppo, il programma di laminazione, come la ricorrente ammette, non viene stabilito dall'acciaieria, il che esclude la possibilità d'istituire un paragone con la situazione del committente della laminazione per conto.

C — *Sulle spese*

In subordine, la *ricorrente* assume che la convenuta va condannata alle spese anche in caso di reiezione del ricorso. In considerazione dell'incertezza creata dall'Autorità a proposito della situazione giuridica del rottame di cui trattasi, la ricorrente sarebbe stata infatti obbligata in ogni caso ad ottenere una pronunzia della Corte onde conoscere quale delle decisioni di base successivamente applicate dall'Alta Autorità debba essere considerata valida nella fattispecie.

La posizione assunta attualmente dalla convenuta sarebbe del resto fondata su argomenti che, per la maggior parte, sono essenzialmente diversi da quelli esposti dall'Alta Autorità nel corso dei negoziati con la ricorrente.

La *convenuta* ribatte di non aver lasciato sussistere il minimo dubbio circa il suo punto di vista e di essersi costantemente richiamata in modo chiaro alle nozioni e ai criteri su cui il consorzio di perequazione si basa, come pure alla giurisprudenza della Corte.

Nella replica la *ricorrente* precisa i mutamenti di indirizzo di cui fa carico alla convenuta.

Nella controreplica la *convenuta* contesta la fondatezza di tale critica ed accusa la ricorrente di aver spesso esposto in modo inesatto ed incompleto il punto di vista dell'Alta Autorità.

IV — Svolgimento del procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Nell'adunanza del 15 marzo 1967 la Corte, vista la relazione

del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di invitare la ricorrente ad esporre per iscritto, entro il 10 aprile 1967, in base a quali rapporti commerciali essa ha laminato in bramme, nei suoi impianti, lingotti prodotti e forniti da terzi. La ricorrente ha ottemperato all'invito.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 18 aprile 1967. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 2 maggio 1967.

IN DIRITTO

A — Sulla ricevibilità

La ricevibilità del ricorso non è stata contestata dalla convenuta né dà luogo a rilievi d'ufficio.

B — Nel merito

1. *Il mezzo di violazione di forme essenziali*

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è adeguatamente motivata. In particolare, la decisione esaminerebbe solo in modo molto superficiale la situazione concreta della ricorrente e si richiamerebbe soltanto in modo generico ai contratti di laminazione per conto stipulati dalla Breedband o dall'N.V.W. Inoltre, essa non preciserebbe affatto le clausole contrattuali in forza delle quali avrebbe luogo l'asserito trasferimento alla ricorrente della proprietà del rottame di cui trattasi. Infine, essa non dimostrerebbe l'assenza di effetti discriminatori per la ricorrente.

Nell'iter logico seguito dalla convenuta, tanto la determinazione quanto la qualificazione precisa dei rapporti giuridici intercorrenti fra la Hoogovens, la Breedband e l'N.V.W., ed eventualmente i committenti della laminazione per conto, sono irrilevanti per definire la posizione del rottame litigioso nell'ambito del sistema di perequazione. Sotto questo aspetto — restando impregiudicata la fondatezza delle tesi sostenute dall'Alta Autorità — non era necessario precisare ulteriormente la natura, l'oggetto o il contenuto dei contratti sopra menzionati.

La decisione impugnata non indica con precisione a quale titolo la ricorrente abbia acquistato la proprietà del rottame. Tale imprecisione è tuttavia perdonabile, data la posizione assunta dall'Alta Autorità la quale considera irrilevante la natura dei rapporti giuridici in forza dei quali l'acquisto ha avuto luogo, una volta che sia dimostrato che si tratta di un acquisto a titolo oneroso.

Infine, per dimostrare l'assenza di effetti discriminatori, la decisione afferma che la posizione giuridica, economica e tecnica di un'impresa siderurgica che lamina acciaio per conto di terzi è diversa da quella di un'impresa che lamina per proprio conto lingotti di sua proprietà. Questa considerazione, benché non possa essere ritenuta esauriente, espone i punti essenziali del ragionamento dell'Alta Autorità in modo atto a consentire alla Corte, e a chiunque vi abbia interesse, il controllo sulla corretta applicazione delle norme.

Le censure elevate dalla ricorrente contro la motivazione della decisione impugnata sono quindi infondate.

2. *Le censure di violazione delle decisioni di base*

Contro la decisione impugnata, che considera il rottame di cui è causa come rottame d'acquisto, la ricorrente deduce il mezzo di violazione delle decisioni di base del sistema di perequazione. A sostegno di questo mezzo essa rileva che detto rottame è stato da lei stessa recuperato nei propri stabilimenti ed assume che, secondo il diritto olandese, esso è stato di sua proprietà fin dal momento del recupero e non ha costituito oggetto di alcuna controprestazione da parte sua nell'ambito dei rapporti contrattuali presi in considerazione dall'Alta Autorità.

L'esenzione dai contributi del rottame consumato nella Comunità rappresenta un'eccezione alla regola della perequazione obbligatoria e di conseguenza la nozione di risorse proprie va interpretata restrittivamente. Detta nozione non dev'essere poi in contrasto con l'esigenza dell'uniforme applicazione della perequazione nell'intera Comunità. Da questo punto di vista, tale nozione non può essere associata troppo strettamente alle categorie giuridiche dei diritti interni applicabili ai rapporti di diritto civile delle imprese consumatrici di rottame.

Le differenze che possono sussistere tra i diritti interni dei vari Stati membri rischierebbero infatti di rendere impossibile l'applicazione uniforme delle norme comunitarie nell'intero mercato comune. Per evitare tale pericolo, l'applicazione del sistema di perequazione, di cui fanno parte le nozioni giuridiche comuni, prescinde dalle nozioni di compravendita e di proprietà, basandosi essenzialmente sull'acquisto di rottame a titolo oneroso. Sotto questo aspetto, le risorse proprie vengono definite « a contrario » in relazione all'ampia nozione di rottame d'acquisto.

Una nozione puramente negativa, anche se uniforme, non è tuttavia sufficiente a soddisfare altre esigenze fondamentali del sistema di perequazione. Questo deve infatti impedire anzitutto che, grazie a criteri puramente formali, il rottame sia indebitamente sottratto ai contributi. In secondo luogo, esso deve evitare che eventuali esenzioni alterino le condizioni della concorrenza nel mercato comune.

Ciò potrebbe accadere ove detta nozione favorisse delle imprese a detrimento di altre che si trovano in situazione analoga per quanto riguarda il recupero ed il consumo di rottame e, quindi, l'organizzazione della loro produzione. Per definire le risorse proprie, al criterio negativo dell'assenza di acquisto a titolo oneroso va aggiunto un criterio positivo, di natura economica, relativo all'organizzazione dell'impresa consumatrice di rottame. Secondo quest'ultimo criterio, puó essere considerato come risorse proprie soltanto il rottame riutilizzato dall'impresa stessa che l'ha recuperato ovvero dall'impresa per conto della quale è stata effettuata la lavorazione nel cui corso esso è stato recuperato.

Nella fattispecie, è assodato che i committenti della laminazione per conto avevano convenuto con la Breedband, o con l'N.V.W., che il rottame recuperato nel corso dell'esecuzione dei contratti di cui trattasi sarebbe stato rilevato dalla Breedband, o dall'N.V.W., contro compensazione in base al prezzo del rottame sul mercato olandese. Il diritto di disporre del rottame era quindi subordinato al pagamento del suo prezzo ed i committenti hanno effettivamente ricevuto il prezzo convenuto.

Dai dati forniti dalla convenuta nel corso della fase orale (dati che la ricorrente non ha contestato) risulta inoltre che i committenti della laminazione per conto hanno dedotto il rottame di cui trattasi dall'imponibile dei contributi, in quanto rottame ceduto a terzi. Anche ammettendo che le note di credito relative al rottame di cui trattasi, rilasciate dalla ricorrente alla Breedband, non siano atte a dimostrare che la prima ha pagato un prezzo alla seconda, i chiarimenti forniti dalla ricorrente circa i suoi rapporti di « maatschap » con la Breedband dimostrano che la Hoogovens era, quanto meno indirettamente, tenuta a sopportare l'onere di una parte dell'indennità dovuta ai committenti per le cadute di rottame di cui è causa.

Non è quindi soddisfatto il criterio negativo della mancanza di acquisto oneroso di rottame.

Oltre a ciò, detto rottame consiste nelle cadute provenienti dalla laminazione effettuata dalla ricorrente per conto di altre imprese. Secondo i criteri sopra ricordati esso, se utilizzato dal committente, sarebbe esente dalla perequazione in quanto risorse proprie di questo. In caso di utilizzazione da parte del laminatore, lo stesso rottame non potrebbe quindi costituire risorse proprie di quest'ultimo.

Questa conclusione si giustifica col fatto che il recupero del rottame, pur avendo avuto luogo negli stabilimenti della ricorrente, rientra in un'attività produttiva economicamente connessa al committente, e quindi estranea alla produzione dell'acciaio, a partire dal rottame di recupero, effettuata dalla ricorrente nell'ambito della propria organizzazione produttiva.

È vero che le norme emanate dall'U.C.C.R. il 9 dicembre 1957 circa il rottame recuperato nella laminazione per conto, potrebbero dar luogo a malintesi. I servizi responsabili dell'Alta Autorità hanno però sempre sostenuto un'interpretazione diversa da quella della Hoogovens, la quale ultima si risolverebbe precisamente nel porre la circolare dell'U.C.C.R. in contrasto con le decisioni di base del sistema di perequazione. Le norme emanate dall'U.C.C.R. non potrebbero comunque prevalere sui principi e sui criteri che si desumono direttamente dalle decisioni di base.

A torto quindi la ricorrente pretende che l'esclusione del rottame di cui trattasi dalla categoria delle risorse proprie sia in contrasto con le decisioni generali di base del sistema di perequazione.

3. *La censura di discriminazione*

La ricorrente assume che la decisione impugnata ha effetti discriminatori. La discriminazione si avrebbe tanto rispetto alle imprese che laminano acciaio acquistato, quanto rispetto ai committenti che fruiscono dell'esenzione del rottame recuperato nella laminazione per conto e loro restituito.

Il consumo di rottame da parte del proprietario dell'acciaio dal quale esso è stato recuperato, nell'ambito di un'attività produttiva effettuata vuoi direttamente, vuoi per suo conto, va tenuto distinto, sia giuridicamente sia economicamente, dal consumo del rottame di cui trattasi da parte della ricorrente. Nelle due prime ipotesi infatti il rottame, come tale, non è stato acquistato a titolo oneroso. Esso inoltre non è mai uscito dall'ambito dell'attività produttiva organizzata dal proprietario dell'acciaio, essendo irrilevante, dal punto di vista tecnico, che detta attività sia da esso svolta direttamente ovvero da terzi per suo conto. Queste differenze sono atte a giustificare obiettivamente il diverso trattamento riservato, nell'ambito del sistema di perequazione, al rottame di cui alle due prime ipotesi rispetto a quello di cui è causa.

La censura di discriminazione è quindi infondata.

C — Sulle spese

La ricorrente è rimasta soccombente su ogni punto. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. La ricorrente ha cionondimeno chiesto che la convenuta sia comunque condannata alle spese del giudizio, in considerazione delle incertezze cui l'Alta Autorità avrebbe dato luogo circa il regime giuridico del rottame di cui trattasi.

Ora, il tenore delle norme emanate dall'U.C.C.R. il 9 dicembre 1957 poteva dar luogo a malintesi. A norma dell'articolo 69, paragrafo 3, 1° comma, del regolamento di procedura, per motivi eccezionali la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Nella fattispecie, appare opportuno compensare parzialmente le spese.

Per questi motivi,

letti gli di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti gli articoli 3, 4, 5, 15, 33 e 53 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
viste le decisioni dell'Alta Autorità relative al sistema di perequazione del rottame,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 69, paragrafi 2 e 3,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso 26-66 è respinto.

2° La ricorrente sopporterà due terzi delle spese del giudizio, mentre il terzo restante è posto a carico della convenuta.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 14 giugno 1967.

Hammes Trabucchi Monaco
Delvaux Donner Lecourt Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 14 giugno 1967.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes